

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CASA DELL'ALBA ROSA E.T.S."**

ART. 1- ORIGINI

La Fondazione "Casa dell'Alba Rosa E.T.S.", già istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede in PIOZZO (Cn), Via Carrù numero 35, è stata fondata da Mons. Prof. Giuseppe - Celestino Graneris e dalla di lui sorella Prof. Bartolomea – Celestina (Lina), con atto pubblico in data 07/09/1955.

La fondazione fu poi eretta in istituzione di pubblica assistenza e beneficenza con Decreto del Presidente della Repubblica in data 02/09/1957.

La fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale n. 44 – 9502 del 14 ottobre 1991.

ART. 2 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORMATIVA

APPLICABILE

La Fondazione è denominata **"CASA DELL'ALBA ROSA E.T.S."**

La Fondazione ha sede in PIOZZO (Cn), in Via Carrù numero 35.

La Fondazione ha durata indeterminata.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, più brevemente CTS), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate.

In particolare, scopo dell'Ente è quello di ospitare ed assistere persone anziane sole o non più in condizione di vivere in famiglia, appartenenti per domicilio di soccorso al Comune di Piozzo e, qualora si verifichi la disponibilità di posti letto, anche anziani appartenenti per domicilio di soccorso ad altri Comuni.

Nei limiti dei propri mezzi, l'Ente riserva la precedenza ad anziani soli e con redditi non sufficienti a soddisfare i bisogni primari, sempre che non vi siano parenti tenuti per legge a provvedere al loro sostentamento ed in grado di farlo.

ART. 4 - OGGETTO

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 CTS.

La Fondazione può altresì svolgere attività di supporto alla domiciliarità (esempio servizi assistenziali e infermieristici a domicilio, utilizzo della palestra per soggetti esterni, fornitura pasto a domicilio).

ART. 5 - PATRIMONIO

Per garantire il proprio funzionamento e per il perseguimento degli scopi statuari l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

- beni immobiliari indicati nell'elenco patrimoniale aggiornato annualmente da parte del Consiglio Direttivo;
- i beni mobili all'interno dell'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente;
- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo, donazioni e contributi di enti pubblici o enti privati, nonché persone fisiche, compartecipazioni secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Rimangono ferme le norme nazionali e regionali in materia di atti dispositivi del patrimonio ove applicabili.

ART. 6 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
 - e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.
- Tutti gli apporti, le elargizioni e le entrate conseguite che non sono specificamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché i redditi derivanti dal patrimonio, possono essere utilizzati dalla Fondazione per finanziare la sua attività, nel rispetto della legge.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

L'Ente provvede alle sue finalità, oltre che con propri mezzi, anche:

- con le rette o con il concorso delle persone ospitate;
- con offerte volontarie dei benefattori;
- con volontari contributi ordinari e straordinari, da parte di enti pubblici e privati;
- con altri proventi derivanti da varie fonti ed iniziative.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla legge.

ART. 8 – IRREPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI e DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso (e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto), non attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso con la Fondazione.

Fanno eccezione al suddetto divieto le distribuzioni/destinazioni imposte per Legge ovvero quelle effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – ORGANI

Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) Il Consiglio Direttivo;
- b) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) il Tesoriere, se nominato;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla legge, nonché ad amministrare la Fondazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente, e disporne la revoca;
- b) nominare il Segretario e facoltativamente il Tesoriere, scegliendoli discrezionalmente, che possono essere anche soggetti esterni al Consiglio, e disporne la revoca;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) deliberare gli atti di disposizione relativi al patrimonio, deliberare l'accettazione o meno di lasciti e donazioni;
- i) provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco patrimoniale dei beni immobili di cui all'articolo 5;
- j) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- k) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- l) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

m) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

n) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

o) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla legge come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 11 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono nominati come segue:

tre membri sono nominati su indicazione dell'Ordinario diocesano di Mondovì e due su indicazione del Consiglio Comunale di Piozzo.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 – DURATA DELLA CARICA

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'organo che aveva nominato il Consigliere cessato affinché faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

I Consiglieri possono essere nuovamente nominati.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio è convocato con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno quattro membri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Per tutte le deliberazioni, di ordinaria e di straordinaria amministrazione, occorre il

voto favorevole di almeno quattro Consiglieri in carica, comprese le delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto e le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni della Fondazione.

La delibera avente ad oggetto la dismissione dei beni immobili direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali iscritti nell'elenco patrimoniale di cui all'articolo 5 deve prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi in operazioni finanziarie più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

I processi verbali delle sedute sono stesi dal segretario e sono dallo stesso firmati unitamente al presidente.

ART.14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'ente e al medesimo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della legge; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta

questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione, svolge la funzione di verbalizzazione (salvo i casi in cui tale funzione è affidata dalla legge o dal Presidente al Notaio) delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, e cura la custodia dell'archivio.

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

In caso di organo collegiale si osservano le norme di convocazione, di costituzione, e di deliberazione dettate per il Consiglio Direttivo, per quanto compatibili.

ART. 17 – REVISORE LEGALE

Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore Legale solo ove si verifichino i presupposti di legge per la sua obbligatorioità o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La funzione di revisore legale, qualora nominato, è svolta da persone fisiche o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il secondo comma del presente articolo.

Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

Al Revisore Legale consegue il compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

ART 18 – ESERCIZI

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ART. 19 – LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuta a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

ART 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo.

ART 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.to Mai-Mihai Lucica

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)